

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 286 DEL 20/02/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "ISTITUTO DI TERAPIA COGNITIVO E COMPORTAMENTALE" (I.T.C.C.) CON SEDE IN PADOVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2026    Numero Proposta: 308/26

*Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore dell'UOC Affari Generali, riferisce quanto di seguito.

Premesso che, con nota pervenuta al ns. prot. 117414 del 16/12/2025, l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale" con sede in Padova, ha avanzato una richiesta di rinnovo della convenzione con l'Azienda ULSS 7 "Pedemontana" e l'Istituto stesso, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio per la formazione di psicoterapeuti;

Rilevato che, in vista dell'avvio del percorso di uno studente iscritto, l'Istituto indicava, con email del 27/12/2025, l'U.O.S. Età Evolutiva Distretto 1 Bassano del Grappa quale sede del tirocinio;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, acquisito il parere favorevole dei Direttori delle Unità interessate, U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto 1 e Distretto 2, con email del 29/01/2026 conservata agli atti e raccolto il parere favorevole del tutor aziendale pervenuto con email del 29/01/2026, si propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui testo è allegato alla presente proposta;

Precisato che la Convenzione avrà durata di quattro anni dal 21/03/2026 sino al 20/03/2030 e i tirocini dovranno essere concordati con i rispettivi direttori delle Unità interessate.

Il Dirigente propone di approvare la Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale", allegata alla presente deliberazione come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio di specializzazione presso le strutture di questa Azienda ULSS, con validità quadriennale a decorrere dalla sua sottoscrizione

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale", allegata alla presente deliberazione come parte integrante, relativo allo svolgimento del tirocinio di specializzazione presso le strutture di questa Azienda ULSS, con validità quadriennale a decorrere dalla sua sottoscrizione;
2. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
3. di dare atto che l'istituto copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la responsabilità civile contro terzi, nonché, con polizza INAIL, per gli eventuali rischi derivanti dalle attività di tirocinio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

# **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

## **TRA**

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata “ **I.T.C. – Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale**”, con sede legale in Padova, Via E. De Amicis, 5 – C.F. e P.Iva 04091770281, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Silvana Cilia nata a Ragusa, il 21.06.1958, (C.F. CLISVN58H61H163K),

## **E**

L'**A.ULSS 7 “Pedemontana”**, con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti, 40, CAP 36061, Codice Fiscale e Partita IVA 00913430245 nella persona del suo Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4/05/1967 - C.F. BRMCRL67E04L407D

## **PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

- L'Azienda ULSS 7 “Pedemontana” assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante per un totale di 150 ore annue ciascuno.

### **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

### **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

### **ART. 5**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "I.T.C. – Istituto di terapia cognitiva e comportamentale" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

### **Articolo 6**

- Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

**ART. 8**

La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dal 21/03/2026 sino al 20/03/2030 , salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

**ART. 9**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**ART. 8**

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova, \_\_\_\_\_

Il Rappresentante Legale  
Istituto di specializzazione in psicoterapia  
Dott.ssa Silvana Cilia

.....

Il Rappresentante Legale  
Direttore Generale dell'A.ULSS 7"Pedemontana"  
Dott. Carlo Bramezza

.....